

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV Commissione (Politiche Unione Europea)
3 dicembre 2009

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 145.

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - **Parere favorevole**).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

La direttiva prevede una serie di misure atte a garantire la parità di trattamento e l'esercizio di determinati diritti da parte degli azionisti in materia di partecipazione e voto nelle assemblee delle società quotate.

In particolare, la direttiva reca disposizioni in materia di informazioni da rendere disponibili agli azionisti prima dell'assemblea, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni in merito al procedimento di convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali, delle modalità di diffusione dell'avviso di convocazione e del suo contenuto.

Agli azionisti viene assicurato il diritto di presentare proposte di delibera, di iscriverne punti all'ordine del giorno e di porre domande sugli stessi. Gli Stati membri devono anche consentire la partecipazione a distanza alle assemblee con mezzi elettronici mediante i quali venga assicurata la possibilità di esprimere il proprio voto.

Vengono dettate disposizioni per disciplinare il voto per delega e per corrispondenza e la possibilità di designare un rappresentante con mezzi elettronici. Per quanto riguarda il voto per delega, la direttiva richiede solamente il requisito della capacità giuridica del rappresentante, che ha gli stessi diritti di intervenire e porre domande che spetterebbero all'azionista rappresentato.

La direttiva reca, inoltre, disposizioni relative ai casi in cui l'azionista, persona fisica o giuridica, agisca nel quadro di un'attività professionale per conto di un cliente (voto fiduciario). La direttiva consente agli Stati membri di richiedere all'azionista un mero elenco attraverso il quale comunicare alla società l'identità di ciascun cliente ed il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto fiduciario. I requisiti relativi all'autorizzazione all'esercizio dei diritti di voto si riducono a quelli necessari per l'identificazione del cliente o per consentire la verifica del contenuto delle istruzioni di voto. L'azionista fiduciario può esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti.

Vengono, infine, dettate regole per la determinazione del risultato della votazione finalizzate a dare la massima evidenza al risultato assembleare.

La direttiva si applica a società che hanno la sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della

direttiva alcune tipologie di società, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio e le società cooperative.

A tale proposito rileva come il termine per l'attuazione della direttiva sia scaduto il 3 agosto 2009 e come la Commissione europea abbia già dato avvio in merito ad una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

Ricorda quindi come lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto ai sensi della delega conferita al Governo dall'articolo 31 della legge n. 88 del 2009, legge comunitaria 2008.

Passando ad esaminare, in sintesi, i contenuti specifici dello schema di decreto legislativo, ricorda innanzitutto che, ai sensi della norma di delega, sono espressamente escluse dal relativo ambito di applicazione gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative. Alla luce di tale prescrizione, per quanto concerne le cooperative lo schema di decreto ha pertanto escluso tali soggetti dall'ambito applicativo della disciplina comunitaria.

Riguardo all'applicazione della direttiva agli emittenti azioni diffuse in maniera rilevante presso il pubblico, l'articolo 3, comma 3, dello schema di decreto introduce un nuovo comma *2-ter* nell'articolo 116 del TUF, diretto a specificare che si applicano alle società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante tutta una serie di disposizioni. È altresì data facoltà alla Consob di estendere con regolamento l'applicabilità di tali disposizioni anche agli emittenti altri strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. Si prevede inoltre che la Consob possa dispensare dai suddetti obblighi gli emittenti strumenti finanziari quotati solo in altri paesi dell'Unione europea o in mercati di paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi ai quali sono tenuti in forza della quotazione.

Per quanto concerne la disciplina del termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea delle società per azioni quotate, l'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto introduce nel TUF un nuovo articolo *125-bis*, il quale prevede, al comma 1, che l'avviso di assemblea sia pubblicato su Internet entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa. Il medesimo comma 1 prevede altresì che l'avviso di convocazione sia pubblicato sul sito Internet della società nonché con le modalità indicate dalla Consob con regolamento. Il comma 3 del nuovo articolo *125-bis* prevede invece un termine di convocazione abbreviato di ventuno giorni precedenti l'assemblea relativamente alle assemblee previste agli articoli 2446, 2447 e 2487 del codice civile. Il comma 2 del medesimo articolo *125-bis* stabilisce un termine di quaranta giorni, nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo. Il comma 4 regola dettagliatamente i contenuti dell'avviso di convocazione.

L'articolo 3, comma 1, prevede invece, modificando l'articolo 104, comma 2, del TUF, un termine abbreviato di quindici giorni per il caso di convocazione dell'assemblea prevista nei casi di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, in ottemperanza al disposto della direttiva 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

L'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto sostituisce l'articolo 2367 del codice civile, in materia di convocazione su richiesta di soci, prevedendo una soglia minima di partecipazione più bassa per il caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In particolare, in tali società l'obbligo di convocazione sussiste quando sia richiesto da soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, mentre negli casi la soglia rimane di un decimo del capitale sociale).

L'articolo 3, comma 6, dello schema di decreto modifica invece l'articolo 126, comma 2, del TUF, in materia di assemblea straordinaria, stabilendo che, qualora manchi l'indicazione nell'avviso di convocazione del giorno per la seconda convocazione, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro trenta giorni, ed in tal caso il termine per pubblicazione sul sito internet viene ridotto a dieci giorni purché l'elenco delle materie da trattare non venga modificato. A tale previsione si riconnette la modifica apportata dall'articolo 1, comma 1, dello schema, all'articolo 2366, primo comma, del codice civile, diretta a evidenziare la specialità della disciplina riguardante le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 3, comma 1, modifica poi l'articolo 104, comma 2, del TUF, al fine di richiamare il rispetto della suddetta normativa in materia di pubblicazione dell'avviso di convocazione nelle ipotesi di convocazione dell'assemblea in pendenza di offerta pubblica d'acquisto.

Per quanto riguarda le informazioni da mettere a disposizione dell'assemblea, il nuovo articolo 125-*ter* del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 5, dello schema di decreto, disciplina le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno.

Per quanto concerne la pubblicazione della relazione finanziaria annuale da parte degli emittenti quotati, l'articolo 3, comma 20, dello schema di decreto modifica l'articolo 154-*ter*, comma 1, del TUF al fine di prevedere l'obbligo di pubblicazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, della relazione finanziaria annuale, comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio (ai sensi della normativa è invece previsto, entro lo stesso termine, l'obbligo di approvazione del bilancio d'esercizio e di pubblicazione della relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio di esercizio).

Per quanto concerne il tema dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, l'articolo 3, comma 7, dello schema di decreto modifica l'articolo 126-*bis* del TUF.

Le principali modifiche apportate riguardano la previsione di un termine di dieci giorni (anziché di cinque) dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - ovvero di cinque giorni, nel caso di convocazione in presenza di offerta pubblica di acquisto - per l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

In materia di legittimazione all'intervento nell'assemblea lo schema di decreto prevede anzitutto una netta separazione tra la disciplina concernente le società con azioni ammesse alla gestione accentrata e quelle con azioni non ammesse alla gestione accentrata.

Il tema della legittimazione all'intervento in assemblea nelle società con azioni ammesse al sistema di gestione accentrata è anche affrontato dall'articolo 2, comma 1, tramite l'inserimento nel TUF del nuovo articolo 83-*sexies*, specificamente dedicato al diritto d'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto introduce inoltre nel TUF un nuovo articolo 83-*novies*, dedicato ai compiti dell'intermediario, il quale specifica che quest'ultimo effettua, a richiesta dell'interessato, le comunicazioni all'emittente; la richiesta può essere effettuata con riferimento a tutte le assemblee di uno o più emittenti, fino a diversa indicazione.

Sempre sullo stesso argomento, l'articolo 6, comma 1, modifica l'articolo 4 del decreto - legge n. 332 del 1994, relativo al voto di lista nelle società privatizzate quotate, inserendovi un nuovo comma 1-*bis* al fine di coordinare tale disposizione con quanto previsto dai nuovi articoli 147-*ter* e 148 del TUF.

Lo schema di decreto modifica inoltre la disciplina dettata per l'assemblea dal codice civile. In particolare, l'articolo 1, comma 3, modifica l'articolo 2368 del codice civile, l'articolo 1, comma 6, modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 1, comma 7, modifica

l'articolo 2373 del codice civile, al fine di sostituire il riferimento al «socio», contenuto in detti articoli, con quello al «soggetto al quale spetta il diritto di voto».

Inoltre l'articolo 1, comma 4, dello schema modifica l'articolo 2369 del codice civile, prevedendo che lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino le maggioranze previste per la seconda convocazione per l'assemblea ordinaria e quelle previste per le convocazioni successive alla seconda per l'assemblea straordinaria.

Per quanto concerne invece la legittimazione all'impugnazione delle delibere assembleari, l'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF l'articolo 127-*bis*, secondo cui, ai fini dell'annullabilità delle deliberazioni, colui a cui favore sia effettuata la registrazione delle azioni successivamente alla data della comunicazione di cui all'articolo 83-*sexies* e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato assente all'assemblea; ai fini invece dell'esercizio del diritto di recesso, colui a cui favore sia effettuata tale registrazione è considerato non aver concorso all'approvazione delle deliberazioni. L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto modifica il comma 1 dell'articolo 81 del TUF, precisando, tra l'altro, che i termini entro cui l'intermediario e le società di gestione accentrata sono tenuti ad effettuare le segnalazioni agli emittenti dei nominativi degli aventi diritti sulle azioni saranno indicati con regolamento della Consob d'intesa con la Banca d'Italia.

Lo stesso articolo 2, comma 1, interviene poi all'articolo 83-*undecies*, in materia di obblighi degli emittenti azioni, al fine di specificare che gli emittenti sono tenuti ad aggiornare il libro dei soci in conformità alle comunicazioni e segnalazioni effettuate dagli intermediari entro trenta giorni dalla segnalazione o comunicazione. Inoltre si prevede le risultanze del libro soci siano messe a disposizione dei soci, a loro richiesta, anche su supporto informatico (anche se il libro soci non sia formato con strumenti informatici).

Sempre l'articolo 2, comma 1, interviene anche all'articolo 83-*duodecies* del TUF, introducendo un meccanismo di identificazione degli azionisti come richiesto dalla legge delega.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce nel TUF un nuovo articolo 127-*quater*, recante norme in materia maggiorazione del dividendo.

In virtù di tale disposizione le società possono prevedere nello statuto il riconoscimento di un dividendo maggiorato (non superiore comunque al 10 per cento) a coloro che detengano una partecipazione per un periodo continuativo indicato in statuto, e comunque non inferiore ad un anno. Detta maggiorazione non può essere corrisposta ad azioni detenute da soggetti che abbiano anche temporaneamente detenuto, direttamente o indirettamente, una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale della società o la minore percentuale indicata nello statuto. Come evidenziato nella Relazione, tale disposizione è connessa con le finalità di incentivare l'investimento di lungo periodo dei piccoli azionisti, presupposto per un loro maggiore coinvolgimento all'esercizio dei diritti sociali.

L'articolo 3, comma 9, dello schema di decreto inserisce altresì nel TUF un nuovo articolo 127-*ter*, dedicato al diritto di porre domande prima dell'assemblea. Esso stabilisce che i soci possano porre domande connesse con le materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea (a cui la società può fornire una risposta unitaria se aventi lo stesso contenuto) è data risposta al più tardi durante la stessa, mentre nessuna risposta è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato «domanda e risposta» nel sito Internet.

In materia di conferimento di deleghe per l'intervento nelle assemblee delle società per azioni quotate l'articolo 1, comma 6, dello schema di decreto modifica l'articolo 2372 del codice civile, mentre l'articolo 3, comma 10, inserisce nel TUF i nuovi articoli 135-*bis*, 135-*ter* e 135-*quater*. Questi ultimi due articoli, in particolare, delineano dettagliatamente la disciplina, inclusa l'ipotesi di conflitto di interessi.

I commi da 11 a 17 dell'articolo 3 dello schema di decreto, apportano significative modifiche alla disciplina relativa alla sollecitazione di deleghe di voto. In estrema sintesi viene definita «sollecitazione», la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta a più di duecento azionisti su specifiche proposte di voto ovvero accompagnata da raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni idonee a influenzare il voto (articolo 136, comma 1, del TUF).

Sempre sullo stesso tema l'articolo 3, comma 10, attraverso l'inserimento nel TUF di un nuovo articolo 135-*bis*, dedicato alla rappresentanza nell'assemblea, ha previsto che il Ministero della giustizia stabilisca con regolamento le modalità di conferimento della delega in via elettronica; prevede altresì che le società debbano indicare nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare. La previsione di idonei poteri regolamentari ai fini dell'attuazione delle norme recate dallo schema di decreto è contenuta in diversi passaggi dell'articolato.

L'articolo 3, comma 10, dello schema di decreto assegna invece al Ministero della Giustizia il compito di disciplinare con regolamento, sentita la Consob, le modalità di conferimento in forma elettronica della delega per il voto in assemblea (di cui all'articolo 135-*bis*, comma 6, del TUF).

Per quanto concerne invece la materia della definizione dei termini e del contenuto dell'avviso di convocazione (di cui all'articolo 125-*bis* del TUF) e quella concernente i termini per il deposito e la pubblicazione delle liste per la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo (di cui all'articolo 147-*ter* del TUF) non è stato previsto alcun potere regolamentare.

L'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 190 del TUF, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari.

Sempre in tema di sanzioni, il comma 2 modifica l'articolo 194 del TUF, include anche il rappresentante di cui all'articolo 135-*quater* del medesimo TUF tra soggetti cui si applica la sanzione ivi prevista, al fine di tener conto delle modifiche apportate alla disciplina della sollecitazione di deleghe di voto.

L'articolo 7 reca le norme finali dirette a disciplinare l'applicazione delle nuove disposizioni recate dal provvedimento. In dettaglio, si prevede che tutte le disposizioni relative alla convocazione e alla partecipazione all'assemblea si applicheranno alle assemblee il cui avviso di convocazione sarà pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Fino a tale data continueranno ad applicarsi le disposizioni sostituite od abrogate dal decreto legislativo in esame. Inoltre, entro sei mesi dalla data della entrata in vigore del decreto legislativo andranno emanati i regolamenti e le disposizioni di attuazione. Di conseguenza, sino all'entrata in vigore di tali norme secondarie si continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione, attualmente vigenti e corrispondenti per materia, del TUF e del decreto legislativo n. 213 del 1998. Viene altresì fatta salva, per le società cooperative, l'applicazione della normativa previgente nei casi elencati.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che l'attuazione del decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le

amministrazioni interessate adempiono ai compiti stabiliti dal decreto stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Gianluca PINI, *presidente*, chiede chiarimenti al relatore in ordine alla previsione della possibilità, per l'azionista fiduciario, di esprimere il proprio voto in maniera differenziata a seconda delle istruzioni ricevute dai diversi clienti. Richiede altresì delucidazioni in ordine all'esclusione dall'ambito di applicazione delle norme in oggetto degli organismi di investimento collettivo e delle società cooperative.

Sandro GOZI (PD) osserva preliminarmente come quello in esame sia un provvedimento assai rilevante, che avrebbe meritato maggiore approfondimento. Si sofferma quindi a sua volta sulle società cooperative, al fine di comprendere le motivazioni e le modalità della loro esclusione dall'ambito di applicazione dello schema di decreto in esame.

Enrico FARINONE (PD) stigmatizza il fatto che un simile provvedimento sia esaminato in una sola seduta, a ridosso dello scadere del termine per l'espressione del parere, fissato al prossimo 7 dicembre.

Gianluca PINI, *presidente*, condivide le osservazioni dei colleghi Gozi e Farinone; sottolinea tuttavia che la sospensione dei lavori dell'Assemblea nella settimana corrente ha di fatto ridotto i tempi di lavoro delle Commissioni, e che l'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione è stata stabilita dall'Ufficio di Presidenza sin dallo scorso 25 novembre, consentendo pertanto ai deputati di svolgere i necessari approfondimenti.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, con riferimento alle questioni poste dai colleghi Pini e Gozi, precisa che le società cooperative sono escluse, insieme agli organismi di investimento collettivo, in base ai principi di delega di cui all'articolo 31 della Legge comunitaria (Legge n. 88 del 2009) sulla base di una facoltà concessa dal comma 3 dell'articolo 1 della direttiva 2007/36/CE.

Quanto alla possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata sulla base delle diverse istruzioni di voto ricevute dai diversi clienti, questa è esplicitamente prevista dal comma 5 dell'articolo 10 della direttiva medesima.

Formula quindi, una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) prende atto delle precisazioni fornite dal relatore. Tenuto conto tuttavia dell'impossibilità oggettiva - dati i tempi di esame a disposizione della Commissione - di approfondire adeguatamente i contenuti del provvedimento, assai rilevanti, preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, pur prendendo atto, a sua volta, dei chiarimenti forniti dal relatore, rimane perplesso in ordine all'operatività della disposizione riguardante la possibilità per il fiduciario di esprimere il proprio voto in maniera differenziata.

Preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, **la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.**